



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2015

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	18
Disegno di legge	»	23
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ..	»	25

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione che si sottopone all'approvazione del Parlamento per la relativa procedura di ratifica ed esecuzione disciplina gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti delle due Parti contraenti, realizzando una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile.

La circostanza secondo cui l'Italia è tra i pochi Paesi dell'OCSE ad aver concluso con il Gabon accordi internazionali della specie pone gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

Segue una descrizione delle caratteristiche tecniche della Convenzione in parola.

In merito al campo di applicazione (articoli 1 e 2), dal punto di vista soggettivo, l'ambito di applicazione dell'Accordo riguarda le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia e nel Gabon mentre, sotto il profilo oggettivo, la Convenzione è limitata all'imposizione sui redditi. Per quanto riguarda le imposte considerate dall'Accordo, da parte italiana sono state incluse l'imposta sul reddito delle persone fisiche l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per quanto riguarda l'indicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, questa era vigente al momento della firma (giugno 1999) della Convenzione, e l'applicazione della stessa Convenzione non potrà ovviamente che essere riferita all'IRES, come peraltro consentito dalle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 2, che prevede l'applicazione anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno

istituite dopo la data della firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.

Per quanto riguarda le definizioni (articolo 3), conformemente agli accordi internazionali della specie, la Convenzione fornisce la definizione dei principali termini nella stessa utilizzati. In materia di residenza l'articolo 4, oltre a specificare il concetto di residente ai fini della Convenzione come persona assoggettata ad imposta, detta i criteri dirimenti (cosiddetto «*tie-breaker rules*») dei casi di doppia residenza, seguendo una prassi consolidata.

Quanto alla stabile organizzazione ed agli utili di impresa (articoli 5 e 7), la Convenzione accoglie il principio generale in base al quale gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. In ragione del grado di sviluppo economico del Gabon, il concetto di stabile organizzazione richiama il modello di convenzione fiscale delle Nazioni Unite, redatto per i Paesi aventi un grado di industrializzazione diverso dagli Stati membri dell'OCSE, il quale tende ad attribuire maggiore materia imponibile allo Stato della fonte. Si ritiene comunque che i criteri concordati costituiscano un punto di equilibrio in grado di tutelare sufficientemente gli interessi italiani; ad esempio, nel caso della durata del cantiere di costruzione o montaggio - requisito finalizzato a stabilire l'assoggettabilità ad imposizione nello Stato in cui viene svolta l'attività - è stata stabilita una soglia temporale di sei mesi, la quale risulta in linea con la prassi in uso nella particolare area geografica del Gabon.

Per quanto concerne le imprese associate (articolo 9), a completamento del trattamento degli utili delle medesime, l'articolo 9 prevede che gli aggiustamenti nei prezzi di trasferimento tra imprese associate avvengano nel contesto della procedura amichevole di cui all'articolo 25 della Convenzione.

Quanto al trattamento delle seguenti categorie reddituali, si fa presente che i redditi immobiliari (articolo 6) sono imponibili nel Paese presso il quale sono situati i beni immobili dai quali gli stessi derivano.

Per ciò che concerne la navigazione marittima ed aerea (articolo 8) è fissato il criterio di imposizione esclusiva nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa che esercita in traffico internazionale.

Per ciò che concerne dividendi (articolo 10), interessi (articolo 11) e *royalties* (articolo 12), è stato in generale stabilito un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza e quello della fonte, con una aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo fissata nel 15 per cento per i dividendi e nel 10 per cento per gli interessi ed i canoni.

La definizione di tale aliquote crea condizioni favorevoli per gli operatori italiani che desiderino investire in Gabon. Sempre con riguardo ai redditi di capitale in generale, si fa presente che nel Protocollo della Convenzione è stata inserita una clausola della nazione più favorita, in base alla quale - ove il Gabon accordasse ad uno Stato membro dell'OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle stabilite con l'Italia - le ritenute alla fonte sopra evidenziate verrebbero automaticamente allineate a quelle più vantaggiose. Quanto alle plusvalenze, l'articolo 13, in conformità a quanto proposto nel modello OCSE come aggiornato agli anni dei negoziati, stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza di tutte le plusvalenze, ad eccezione degli utili in capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili,

nonché di beni immobili facenti parte degli attivi di stabili organizzazioni o appartenenti a basi fisse sui quali è prevista la potestà impositiva concorrente dei due Stati. Infine, sulle plusvalenze derivanti dalla alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, è prevista l'imposizione esclusiva nello Stato presso il quale è localizzata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

Le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di professioni indipendenti (articolo 14) sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, ad eccezione di quelle riconducibili ad una base fissa della quale il percettore stesso ha disponibilità nello Stato della fonte.

Il trattamento del lavoro subordinato (articolo 15), prevede che stipendi, salari ed analoghe remunerazioni siano imponibili nello Stato presso il quale viene esercitata l'attività, a meno che non ricorrano congiuntamente le tre condizioni di cui al paragrafo 2 (presenza non superiore ai 183 giorni, remunerazioni pagate da un datore di lavoro non residente nello Stato presso cui è prestata l'attività o da una stabile organizzazione o base fissa ivi situata), al verificarsi delle quali è prevista l'imposizione esclusiva dello Stato di residenza. Per il lavoro subordinato in regime di traffico internazionale, prevale la regola della sede di direzione effettiva, di cui all'articolo 8.

I gettoni di presenza (articolo 16) percepiti dai membri dei consigli di amministrazione o di collegi sindacali sono imponibili in base al criterio concorrente fra Stato di residenza e stato della fonte, così come previsto dal modello OCSE.

Analogha regola generale vale per il trattamento di artisti e sportivi (articolo 17).

In materia di pensioni, l'articolo 18, paragrafo 1, segue la regola generale del Modello OCSE, secondo la quale le pensioni di natura privata pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono tassate soltanto nello Stato di

residenza. In deroga, poi, a tale criterio generale, il paragrafo 2 prevede l'imposizione esclusiva nello Stato della fonte per i pagamenti erogati, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro in tale Stato di una persona fisica, come indennità di liquidazione di cessazione di contratto, per servizi resi o remunerazioni forfetarie di natura analoga. Tale disposizione consente all'Italia di mantenere la potestà impositiva esclusiva sulle erogazioni relative al trattamento di fine rapporto. La disposizione è necessaria, pertanto, al fine di non perdere il diritto impositivo su tali erogazioni, nel caso in cui il beneficiario perda la residenza italiana.

Le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19) restano di regola imponibili nello Stato della fonte.

Per quanto riguarda l'articolo 20 relativo a professori ed insegnanti, non contemplato nel modello OCSE, è stata seguita la prassi italiana di prevedere una esenzione temporanea nel Paese presso il quale viene effettuata l'attività di insegnamento o di ricerca, al fine di facilitare gli scambi culturali. Anche per gli studenti (articolo 21) viene prevista una esenzione a condizione che i redditi provengano da fonti situate al di fuori dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio o apprendistato, in conformità di quanto previsto dal modello OCSE.

Per quanto riguarda il trattamento dei redditi diversi (articolo 22) è stato accolto il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza, previsto dal modello OCSE e generalmente presente negli accordi stipulati dal nostro Paese.

Quanto ai metodi per evitare la doppia imposizione (articolo 23) è stato definito, per entrambe le parti contraenti, il metodo della imputazione ordinaria.

In relazione al principio di non discriminazione (articolo 24), esso è previsto sostanzialmente nei termini presenti nel modello OCSE.

In materia di procedura amichevole, le disposizioni di cui all'articolo 25 prevedono la possibilità di sottoporre gli eventuali casi di imposizione non conforme alla Convenzione alle autorità competenti, che si adopereranno al meglio per regolare tali casi mediante amichevole composizione.

Quanto alle disposizioni relative allo scambio di informazioni, l'articolo 26 è in linea con la struttura del modello OCSE nella versione vigente al tempo dei negoziati.

L'articolo 27 chiarisce che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano il trattamento degli agenti diplomatici e consolari altrimenti previsto per la categoria.

Conformemente alla prassi negoziale italiana, la Convenzione include un articolo (articolo 28) relativo alle procedure del rimborso che si rendono necessarie per garantire l'applicazione delle ritenute ridotte previste dagli articoli 10, 11 e 12, nel caso in cui il sostituto di imposta applichi l'aliquota prevista dalla legge ordinaria.

Le disposizioni finali relative alla entrata in vigore ed alla denuncia (articoli 29 e 30) rispondono alla prassi seguita nella maggior parte dei trattati italiani.

RELAZIONE TECNICA

1. PREMESSA

In relazione al riavvio della procedura di ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Libreville tra l'Italia ed il Governo della Repubblica gabonese il 28 giugno 1999, si formulano le osservazioni in merito agli effetti di gettito che potrebbero generarsi dall'introduzione delle disposizioni convenzionali. La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione le imposte considerate per la Repubblica italiana sono:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
- l'imposta sul reddito delle società (Ires)
- l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap)

A tale riguardo sono state prese in esame le disposizioni più significative, in particolare quelle concernenti gli utili delle imprese (art. 7), la navigazione marittima ed aerea (art. 8), le imprese associate (art. 9), i dividendi (art. 10), gli interessi (art. 11), canoni (art. 12), gli utili di capitale (art. 13), le professioni indipendenti (art. 14), il lavoro subordinato (art. 15), compensi e gettoni di presenza (art. 16), artisti e sportivi (art. 17) e gli altri redditi (art. 22).

Le considerazioni e le relative valutazioni che seguono sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno di imposta 2013 e ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta mod. 770/2014.

* * *

2. Gli utili delle imprese (art. 7)

Tale disposizione ha lo scopo di definire il luogo e le modalità di tassazione del

reddito d'impresa, comprensivo di qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa.

Tale norma assume un carattere residuale nell'ambito della Convenzione in quanto, in base al comma 7 della medesima disposizione, se l'utile dell'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione si dovranno applicare questi articoli.

La norma convenzionale sancisce il principio generale, codificato anche nel nostro ordinamento, in forza del quale gli utili d'impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa; tuttavia, se questa svolge la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono imponibili anche nell'altro Stato.

Il primo comma dell'art. 7 della Convenzione stabilisce che, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita nell'altro Stato un'attività per mezzo di una stabile organizzazione, questo altro Stato può tassare gli utili dell'impresa, *ma soltanto per la parte attribuibile alla stabile organizzazione* (cd. limitazione della forza attrattiva della stabile organizzazione). Tale principio è analogamente stabilito anche nel nostro ordinamento all'art. 23 lett. e) del Tuir.

Da questo punto di vista, pertanto, la disposizione non dovrebbe determinare alcuna variazione di gettito.

Conseguentemente i redditi prodotti in Italia da imprese del Gabon, se non attribuibili alla stabile organizzazione, potranno essere tassati in Italia soltanto in base alle regole previste dagli altri articoli della Convenzione e, quindi, potrebbero anche essere non imponibili in Italia a causa di specifiche esenzioni previste dalla Convenzione.

L'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 23 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973. L'art. 23, ultimo comma, del TUIR stabilisce che, indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere d) ed e) comma 1 della medesima disposizione, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti

nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti ... (comma 2 lett. d), i compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

In sostanza, la citata disposizione introduce una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti del Gabon, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia (cosiddetto principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato da imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia). Più precisamente, in base a questa disposizione il presupposto di territorialità del reddito viene svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all'attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua natura reddituale intrinseca. Per questo motivo le prestazioni artistiche e professionali di non residenti sono attratte a tassazione in Italia, anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi d'impresa.

La richiamata previsione dell'art. 25, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 risulta coerente con tale impostazione laddove prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento sui compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche quando sono effettuate nell'esercizio di impresa.

Sul punto, l'introduzione della disciplina convenzionale dell'art. 7 in commento, in quanto più favorevole, precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta prevista dall'art. 25, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 in tutti i casi sopra descritti di percezione dei compensi da parte di imprese del Gabon prive di stabile organizzazione in Italia.

Nel momento in cui si è proceduto alla rilevazione nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770/2014, non sono state osservate somme di alcuna rilevanza, e di conseguenza nulli sono gli effetti di gettito che deriverebbero dalla ratifica della Convenzione in oggetto. L'analisi delle certificazioni dei precedenti anni di imposta confermano il dato più recente.

Incidenza sul gettito	Variazione del gettito non apprezzabile.
-----------------------	--

* * *

3. La navigazione marittima ed aerea (art. 8)

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La norma, pur contrastando con quanto stabilito nell'art. 73, c. 3, del Tuir, che considera residenti, ai fini Ires, le società od enti che hanno in Italia la propria sede legale, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

Incidenza sul gettito	Variazione del gettito non apprezzabile.
-----------------------	--

* * *

4. Le imprese associate (art. 9)

Nell'ambito della disciplina convenzionale relativamente ai redditi delle imprese associate, la disposizione detta criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali o finanziari tra esse.

Inoltre, il paragrafo 2 del presente articolo consente agli Stati contraenti di eseguire rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive

amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, agli aggiustamenti corrispondenti. Tuttavia, in una delle disposizioni finali si stabilisce che tali eventuali rettifiche di reddito accertate possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'esperienza di una procedura amichevole, vale a dire secondo le disposizioni dettate nell'art. 25 della Convenzione in esame.

L'introduzione di tali disposizioni convenzionali non dovrebbe, in definitiva, generare significative contrazioni della base imponibile ai fini delle Imposte Dirette.

Incidenza sul gettito	Variatione del gettito non apprezzabile.
-----------------------	--

* * *

5. I dividendi (Art.10)

La Convenzione prevede che i dividendi siano trattati in modo tale che i redditi derivanti siano tassati nel Paese di residenza del beneficiario. La disciplina convenzionale prevede inoltre la possibilità per lo Stato di provenienza, la potestà di prelevare un'imposta alla fonte che non ecceda un'aliquota del 15%, qualora il percipiente i dividendi sia anche l'effettivo beneficiario.

Dall'esame dei dati delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta rilevati sul mod. 770/2014, ultimi disponibili, non sono emersi importi rilevanti sui quali improntare una stima di perdita di gettito.

Il recente decreto-legge n. 66 del 2014 (tassazione delle rendite finanziarie) ha provveduto a modificare la tassazione dei dividendi percepiti da soggetti non residenti attraverso nuove aliquote a partire dal 1 luglio 2014, pari al 26% per la tassazione dei dividendi, e qualora fossero state osservate somme si sarebbe ingenerata una perdita di gettito in virtù dell'entrata in vigore della più bassa aliquota convenzionale.

Dal lato di eventuali flussi di dividendi in entrata, si verificherebbe un recupero teorico di gettito - conseguente all'applicazione della ritenuta convenzionale del 15% in luogo della ritenuta vigente applicata nello stato del Gabon, generalmente il 20% sull'ammontare lordo dei dividendi distribuiti - corrispondente alla minore fruizione del credito di imposta del residente italiano (art.165 TUIR) per le imposte pagate in Gabon. Tuttavia, in considerazione degli esigui flussi in entrata, tali importi si ritengono non rilevanti.

Incidenza sul gettito	Variazione del gettito non apprezzabile.
------------------------------	--

* * *

6. Gli interessi (art.11)

Per il trattamento dei redditi da crediti, la disciplina convenzionale prevede che la tassazione definitiva di tali redditi sia disposta nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, eccetto il caso in cui il soggetto percipiente eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata; in tal caso gli interessi, se sono ricollegabili ad esse, sono imponibili nello Stato della fonte dei redditi secondo la propria legislazione vigente.

Tuttavia, il paragrafo secondo prevede, per lo Stato di provenienza dei redditi da crediti, la possibilità di applicare un'imposta su tali importi, limitata al 10% dell'ammontare lordo complessivo degli importi in questione, se la persona che percepisce tali interessi ne è l'effettivo beneficiario.

Dall'esame delle informazioni disponibili per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014, quadro SF) ed annualità precedenti, non risultano avvalorate somme di alcuna entità, e dunque che le modifiche apportate dalla Convenzione qualora venisse ratificata non genererebbero effetti per l'erario.

Incidenza sul gettito	Variazione del gettito non apprezzabile.
------------------------------	--

* * *

7. I canoni (art.12)

Il principio che riguarda il trattamento convenzionale dei canoni (royalties) prevede la tassazione dei canoni presso lo Stato di residenza del beneficiario se il residente ne è l'effettivo beneficiario, fatto salvo il caso in cui questi svolga un'attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o previa base fissa e in tal caso il potere impositivo spetta allo Stato di provenienza dei canoni se il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa.

Tuttavia il paragrafo 2 dell'articolo in esame prevede la possibilità per lo Stato di provenienza dei redditi di applicare un'imposta. Tale imposta, inoltre, secondo la Convenzione non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo corrisposto.

La ritenuta attualmente operabile sui redditi derivanti dall'utilizzazione di opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa è pari al 30% sulla parte imponibile di tali compensi (ammontare lordo dei compensi abbattuti del 25% forfetario a titolo di spese sostenute). In base alla Convenzione l'imposta italiana non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei canoni, pertanto la disciplina risulta più favorevole e quindi potrebbe teoricamente ridursi l'ammontare delle ritenute.

Dai dati disponibili presso l'Anagrafe Tributaria per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014, ed annualità precedenti, della sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non risultano redditi riconducibili a canoni percepiti da residenti in Gabon da parte di sostituti italiani.

Incidenza sul gettito	Variazione del gettito non apprezzabile
-----------------------	---

* * *

8. Gli utili di capitale (art. 13)

La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

- dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente. Pertanto, la norma non considera le plusvalenze su immobili situati nello Stato di residenza dell'alienante o in uno Stato terzo rispetto ai contraenti;
- dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione. Si considera proprietà mobiliare qualsiasi proprietà diversa da quella immobiliare e, quindi, si comprendono nella nozione anche i beni immateriali (ad esempio, l'avviamento);
- dall'alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili;
- in via residuale, dall'alienazione di ogni altro bene diverso dai precedenti.

In generale, per effetto dell'entrata in vigore della disposizione convenzionale in commento l'Italia, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste dalla disciplina interna vigente, non potrà più assoggettare a tassazione, secondo la disciplina interna, i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti in Gabon:

- plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti non qualificate e non negoziate in mercati regolamentati (art. 67, n.3 lett. c-bis, Tuir), ad eccezione di quelle quotate le quali sono escluse da imposizione);
- proventi da cessioni di diritti d'opzione o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società residenti;
- plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli (individuali o di massa) non rappresentativi di merci e di certificati di massa

- non negoziati in mercati regolamentati (art. 67, n. 3 lett. c-ter), Tuir ad eccezione di quelli quotati;
- plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dai mercati regolamentati (art. 67, n. 3 lett. c-quater del Tuir).

In base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2013, quali risultano dal quadro SO della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta mod. 770/2014 relativo all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria, non sono presenti importi, e pertanto non si produrrà alcun effetto sul gettito.

Incidenza sul gettito	Non apprezzabile
------------------------------	------------------

* * *

9. Professioni indipendenti (art.14)

La norma disciplina i redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di tipo indipendente.

L'ambito della categoria – in mancanza di disposizioni tassative, ad eccezione del requisito dell'indipendenza – consente di ritenere la categoria in questione speculare a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'art. 53 del Tuir.

Dai dati desunti dal Mod. 770/2014 (Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non vi è presenza di alcuna somma riconducibile a tale fattispecie.

Incidenza sul gettito	Non apprezzabile
------------------------------	------------------

* * *

10. Lavoro dipendente (art.15)

Per quanto concerne le remunerazioni per lavoro subordinato, l'art. 15 fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è effettivamente svolta la

prestazione.

Il paragrafo 2 della norma introduce, poi, una deroga alla regola generale che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente di breve durata e quindi, per facilitare tali situazioni viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettate tutte e tre le condizioni indicate alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 citato.

In conclusione, nei confronti del lavoro dipendente, non si apprezzano variazioni di gettito.

Incidenza sul gettito	Non apprezzabile
-----------------------	------------------

* * *

11. Compensi e gettoni di presenza (art.16)

Per quanto concerne i compensi agli amministratori ed ai sindaci, il criterio adottato dalla Convenzione penalizza lo Stato di residenza del percettore spostando la tassazione nello Stato di residenza della società erogante.

Di conseguenza, nel caso di amministratori e sindaci residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Gabon, il reddito sarà imponibile nello Stato estero.

Va tuttavia osservato che la Convenzione non limita il potere di tassazione degli emolumenti in questione al solo Stato di residenza della società erogante. Ciò legittima lo Stato italiano all'applicazione dell'imposta nei confronti di amministratori e sindaci residenti nel nostro Paese e all'applicazione della ritenuta sugli emolumenti percepiti dai non residenti per le attività di sindaco o amministratore svolte in Italia.

Dai dati desumibili per l'anno d'imposta 2013 (mod. 770/2014) non si rilevano importi relativi alla presente fattispecie.

Incidenza sul gettito	Non apprezzabile
------------------------------	------------------

* * *

12. Artisti e sportivi (art.17)

L'articolo stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività, qualunque sia la tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene considerata in modo unitario e disciplinata, ai fini della tassazione, con il criterio della imponibilità nello Stato in cui le attività sono esercitate.

Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non sono erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro). La norma quindi riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e comunque non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Gabon.

Dai dati desumibili per l'anno d'imposta 2013 (mod. 770/2014, Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non si rilevano somme corrisposte a sportivi o artisti residenti in Gabon e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani. Pertanto, si ritiene che non vi sarà alcuna variazione di gettito.

Incidenza sul gettito	Non apprezzabile
------------------------------	------------------

* * *

13. Altri redditi (art.22)

La norma convenzionale stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli

altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione esclusivamente in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito o in base al criterio della base fissa o della stabile organizzazione.

L'applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Gabon (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall'art.14 della presente Convenzione), prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato.

Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello di residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito.

I dati disponibili per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014, Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) evidenziano l'assenza di somme riferibili a tale fattispecie, e di conseguenza l'assenza di effetti sul gettito.

Incidenza sul gettito	Non apprezzabile
------------------------------	------------------

Conclusioni

In definitiva, non si osservano effetti di gettito per l'erario italiano, ascrivibili all'entrata in vigore della Convenzione in oggetto che avrà luogo dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le cui disposizioni si applicheranno dal 1 gennaio dell'anno successivo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

18 NOV. 2015

12



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La Convenzione di cui si relaziona risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia e la Repubblica gabonese, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, nonché per prevenire le evasioni fiscali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione internazionale di cui si relaziona riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II del medesimo Testo Unico [per quanto riguarda l'indicazione, tra le imposte elencate all'Articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, questa era vigente al momento della firma (giugno 1999) della Convenzione; l'applicazione della stessa Convenzione non potrà ovviamente che essere riferita all'IRES, come peraltro consentito dalle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'Articolo 2, che prevede l'applicazione del trattato anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti], e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in merito alla possibilità di derogare agli accordi contro la doppia imposizione, qualora le disposizioni del testo unico siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica, e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali. Pertanto l'intervento rispetta i principi costituzionali ivi stabiliti.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto la Convenzione in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo internazionale non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Ai sensi degli Articoli 23 e 80 della Costituzione, nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo qui esaminato è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e il Gabon.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La Convenzione in esame non si differenzia, nella sostanza, dal Modello OCSE vigente al momento della stipula, e non contrasta con le norme comunitarie.

Si segnala altresì che altri Paesi dell'Unione europea, quali ad esempio Belgio, Francia e Portogallo, hanno già concluso accordi di specie con il Gabon.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento in trattazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è in linea con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Nella stipula di accordi della specie, gli Stati membri della UE si ispirano, per lo più, al Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che ha l'obiettivo primario di ripartire la sovranità impositiva sul reddito derivante da transazioni finanziarie internazionali tra i Paesi contraenti, nonché di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel modello di Convenzione dell'OCSE.

Inoltre, il paragrafo 3 dell'Articolo 3 dell'Accordo in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione della Parte contraente relativa alle imposte oggetto dell'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo della Convenzione non sono presenti norme abrogative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono previste all'interno dell'atto da recepire disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono previste disposizioni di delega in materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi all'entrata in vigore della Convenzione né di natura legislativa, né di natura amministrativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso delle competenti amministrazioni. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
GABONESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne il Gabon:

- 1) l'imposta sulle società;
- 2) l'imposta minima forfetaria;
- 3) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 4) l'imposta sul reddito dei valori mobiliari

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta gabonese");

b) per quanto concerne l'Italia:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3) l'imposta regionale sulle attività produttive

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

I. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine "Gabon" designa il territorio nazionale compreso il mare territoriale e, oltre a questo, le zone sulle quali la Repubblica gabonese, in conformità del diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini e delle acque sovrastanti;
- b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale nonché, oltre a questo, le zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
- c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Gabon o l'Italia;
- d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(segue art.3)

h) il termine "nazionali" designa:

i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione "autorità competente" designa:

i) nel caso del Gabon: il Ministro incaricato delle Finanze e del Bilancio od il suo rappresentante debitamente autorizzato;

ii) nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze;

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
 - a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
 - b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
 - c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
 - d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso la quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - a) una sede di direzione;
 - b) una succursale;
 - c) un ufficio;
 - d) un'officina;
 - e) un laboratorio;
 - f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
 - h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi;
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
 - a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
 - b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
 - e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

(segue art. 5)

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

(segue art. 7)

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,

o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno essere determinate di comune accordo, in conformità alle disposizioni sulla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della presente Convenzione.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

- a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale, o
- b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale, o
- c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

(segue art. 11)

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche nonché le pellicole e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali, agricole o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (know-how).

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la cui necessità è stato contratto il debito che dà luogo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

(segue art.12)

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di beni immobili previsti al paragrafo 2 dell'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti, contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è qui vi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimi bensì ad una persona diversa, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui vengono svolte le prestazioni dell'artista o dello sportivo, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un artista dello spettacolo o uno sportivo residenti di uno Stato contraente ritrae dalle prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente, in tale qualità, sono imponibili soltanto in detto altro Stato quando tali prestazioni sono finanziate con fondi pubblici e vengono esercitate nell'ambito di un programma ufficiale di scambi culturali tra i due Stati.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di liquidazione, di cessazione di contratto, per servizi resi o remunerazioni forfetarie di natura analoga saranno tassate soltanto nel primo Stato contraente. L'espressione "indennità di liquidazione, di cessazione di contratto, per servizi resi" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione del contratto di lavoro di una persona.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica è un residente di questo Stato che:

i) ha la nazionalità di questo Stato, senza avere la nazionalità dell'altro Stato, o

ii) che, senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato da cui derivano le pensioni.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe nonché alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente non è imponibile in detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca, a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 21**STUDENTI**

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compirvi i suoi studi o di attendere la propria formazione, riceve per sopportare alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene generatore del reddito si ricollegni effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 23

DISPOSIZIONI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Nel caso del Gabon:

Se un residente del Gabon ritrae elementi di reddito che sono imponibili in Italia, il Gabon nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, il Gabon deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Italia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta gabonese attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Gabon a prelievo liberatorio su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione gabonese.

3. Nel caso dell'Italia:

Se un residente dell'Italia ritrae elementi di reddito che sono imponibili in Gabon, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Gabon, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo I dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, incluso in seno ad una commissione mista composta da dette autorità o dai loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché, per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

PROCEDURA DI RIMBORSO

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Libreville o a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
 - a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
 - b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 30

DENUNCIA


La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a partire dal quinto anno dalla sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.


FATTA a Libreville, il 28 giugno 1999, in duplice esemplare, nelle lingue francese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica italiana



Rino SERRI
Sottosegretario di Stato
al Ministero degli Affari
Esteri

Per il Governo della
Repubblica gabonese



Emile DOUMBA
Ministro dell'Economia,
delle Finanze del Bilancio
e della Privatizzazione

PROTOCOLLO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:


1. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.
2. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili dovranno includere:
 - a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili, in traffico internazionale,
 - b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili accessori rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili,
 - c) la parte di utili, derivanti dalla partecipazione agli organismi previsti al paragrafo 3 del presente articolo, attribuita a ciascun partecipante in base alla sua quota di partecipazione all'impresa comune.
3. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, ed al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
4. Con riferimento ai paragrafi 2 degli articoli 10, 11 e 12, quando in una convenzione per evitare la doppia imposizione conclusa dopo la data della firma della presente Convenzione con uno Stato membro dell'OCSE:
 - a) l'Italia accorda delle aliquote d'imposta superiori rispetto a quelle previste nei paragrafi 2 di detti articoli, o
 - b) il Gabon accorda delle aliquote d'imposta inferiori rispetto a quelle previste nei paragrafi 2 di detti articoli, tali aliquote così accordate si sostituiranno a quelle stabilite nella presente Convenzione.

(segue Protocollo)

5. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non escludono l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui dà diritto la Convenzione.


Fatto a Libreville, il 28 giugno 1999, in duplice esemplare, nelle lingue francese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica italiana



Rino SERRI
Sottosegretario di Stato
al Ministero degli Affari
Esteri

Per il Governo della
Repubblica gabonese



Emile DOUNA
Ministro dell'Economia,
delle Finanze del Bilancio
e della Privatizzazione

